



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

BANDO DEI DOTTORANDI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

BIENNIO ACCADEMICO 2022-24

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 3235 del 4.10.2021;
- VISTO** il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 2546 del 11.7.2022.
- VISTA** la nota prot. 315325 del 19.12.2022, con la quale è stata data comunicazione al Direttore, di avviare il procedimento di rinnovo per le elezioni di detta rappresentanza per il biennio accademico 2022-2024;

DISPONE

Art. 1 – Indizione ed eligendi

Sono indette per il giorno **28 marzo 2023** le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza per il biennio accademico 2022-2024.

La componente dei dottorandi è costituita da n.2 rappresentanti.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa in questa Università, dichiarati afferenti al Dipartimento, anche in forma consortile o convenzionata.

Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Per l'esclusione dall'elettorato e l'ineleggibilità si rinvia agli artt. 4 e 5 del citato Regolamento.



Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 4 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura della Segreteria Amministrativa del Dipartimento è pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento <http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/giurisprudenza> entro e non oltre il **24 febbraio 2023**.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, presentando al Direttore, in forma scritta, entro il **20 marzo 2023** per il tramite della Segreteria amministrativa del Dipartimento, apposito modulo debitamente compilato e firmato o controfirmato dallo stesso per accettazione della candidatura entro le ore 13.

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore, il quale ne dispone l'immediata pubblicazione sulla pagina web del Dipartimento e nei locali del seggio.

Art. 6 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante pubblicazione sulla pagina web del Dipartimento¹ entro e non oltre il **21 marzo 2023**.

Art. 7 – Propaganda elettorale

I candidati possono svolgere attività di propaganda che deve cessare entro le ore 8,30 del giorno **27 marzo 2023**, giorno precedente alla data delle votazioni, pena l'esclusione dall'elettorato passivo.

¹.



Art. 8 – Seggio elettorale

Il seggio elettorale, costituito con provvedimento del Direttore, entro e non oltre il **24 marzo 2023** è composto da un Presidente, da due scrutatori, scelti tra i dottorandi, e da un segretario scelto fra il personale tecnico-amministrativo.

Il seggio si costituisce alle ore 8,45 del giorno **28 marzo 2023**.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,00 del giorno **28 marzo 2023** e proseguono ininterrottamente sino alle ore 14,00.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 12 del Regolamento elettorale riformulato come da D.R. n. 2546 del 11.7.2022 e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 2546 dell'11.07.2022.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di 1 preferenza.²

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni (verbale elettorale, elenco dei votanti) sono trasmessi per posta elettronica al Magnifico Rettore tramite gli indirizzi di posta elettronica: mariaelena.lampignano@uniba.it; antoniateresa.tribuzio@uniba.it; al termine delle operazioni di scrutinio ai fini della nomina degli eletti ai fini della proclamazione degli eletti.

² Indicare il numero di preferenze, che è pari ad un terzo degli eligendi; ogni eventuale arrotondamento deve compiersi per difetto (art. 12 del Regolamento elettorale)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Art. 12 – Norme finali

Il presente bando è pubblicato sulla pagina web del Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022 in materia di elezione dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento.

Bari, 21 febbraio 2023

**Il Direttore
Prof. Andrea Lovato**